FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA



CODICE ETICO

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 29 ottobre 2021

INDICE

Art. 1 La Fondazione e la sua missione 3

Art. 2 Destinatari del Codice Etico 3

Art. 3 Valori e principi di comportamento 4

Art. 4 Norme di comportamento dei Destinatari 6

Art. 5 Norme di comportamento dei componenti gli Organi e del Segretario Generale 7

Art. 6 Norme di comportamento del Personale e dei Collaboratori 8

Art. 7 Codice Etico e Conflitto di interessi 8

Art. 8 Situazione di conflitto di interessi, soggetti rilevanti e collegati **9**

Art. 9 Obbligo di astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi 10

Art. 10 Attuazione segnalazione di potenziali violazioni del Codice Etico e di conflitto di interessi 11

Art. 11 Verifica sulla presenza di conflitto di interesse 11

Art. 12 L'attività istituzionale ed il contesto operativo 12

Art. 13 La strategia informativa 12

Art. 14 Il rapporto con gli stakeholder 12

Art. 15 Gestione del Personale 13

Art. 16 Gestione amministrativa e contabile 13

Art. 17 Tracciabilità 13

Art. 18 Informazioni riservate 13

Art. 19 Procedure e modalità attuative 14

Art. 20 Validità e pubblicità 15

Art. 1 La Fondazione e la sua missione

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra (di seguito Fondazione) costituita il 6 agosto 1992 in attuazione della cosiddetta "Legge Amato", trae origine dalla Cassa di Risparmio di Volterra fondata nel 1893 dal locale Monte Pio, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia.

La Fondazione, persona giuridica privata senza fini di lucro, persegue – quale missione istituzionale - esclusivamente scopi di utilità sociale e la promozione della crescita sociale, economica e culturale del territorio di riferimento, indirizzando la propria attività erogativa nel rispetto del d.lgs 153/99.

2. La Fondazione, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, della Carta delle Fondazioni, del Protocollo di Intesa Mef/Acri, dello Statuto e dei Regolamenti, conforma il proprio agire all'osservanza dei principi e delle regole definite dal presente Codice, con riferimento ai rapporti con soggetti interni ed esterni.

3. Il Codice Etico è adottato allo scopo di introdurre e far applicare regole di comportamento per disciplinare i rapporti all'interno e verso l'esterno della struttura, nello svolgimento delle varie attività (erogativa, amministrativa, finanziaria).

Il Codice costituisce un insieme di raccomandazioni generali e di principi cui la Fondazione ispira la propria attività nel perseguimento dei propri scopi statutari, al fine di garantire i beneficiari e le comunità territoriali di riferimento destinatari delle sue attività.

****

Art.2 Destinatari del Codice Etico

Sono Destinatari del Codice Etico:

a. I membri degli organi della Fondazione (l'Assemblea dei Soci, l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori);

b. Il Segretario Generale;

c. I Dirigenti e i Dipendenti, anche distaccati, che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione;

d. I Collaboratori ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;

e. I terzi che svolgano attività nell'interesse e/o a vantaggio della Fondazione (compresi i consulenti, fornitori, appaltatori, società di gestione del risparmio, ovvero i soggetti chiamati a svolgere attività anche saltuarie per conto della Fondazione in base a un mandato o altro rapporto contrattuale);

f. I designati dalla Fondazione negli organi amministrativi e di controllo delle società strumentali, degli enti partecipati, controllati o collegati;

g. I soggetti beneficiari di contributi da parte della Fondazione;

h. La Banca conferitaria;

i. I soggetti designanti i membri dell'Organo di Indirizzo.

I Destinatari del Codice sono tenuti ad osservarne i contenuti, uniformando i loro comportamenti ai principi e ai canoni ivi indicati, facendoli propri e trasformandoli in uno strumento di affidabilità che produca vantaggio reciproco sia alla Fondazione che al proprio territorio di riferimento.

I Destinatari che, nell'esercizio delle proprie funzioni, entrano in contatto con soggetti terzi sono tenuti ad:

a. Informarli, per quanto attinente e necessario, degli obblighi sanciti dal Codice Etico;

b. Esigere il rispetto e l'osservanza dei principi e delle disposizioni del presente Codice;

c. Informare l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del Codice Etico, in presenza di comportamenti commessi, da parte di soggetti terzi, in violazione del Codice Etico.

****

Art. 3 Valori e Principi di comportamento.

La Fondazione e per essa i Destinatari del Codice Etico si conformano nel loro operare, ognuno per quanto di competenza, ai seguenti valori ritenuti imprescindibili dalla Fondazione:

a. <u>Legalità</u> - rispetto delle disposizioni normative vigenti, dello statuto e dei regolamenti interni;

b. <u>Autonomia</u> - la Fondazione svolge la propria attività interpretando le istanze e le esigenze della comunità territoriale di riferimento, operando le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

c. Responsabilità – Implica la presa di coscienza del proprio ruolo e delle attese della comunità territoriale di riferimento, da cui deriva la consapevolezza che il proprio operare induca effetti rilevanti al fine dello sviluppo sociale, economico ed etico del territorio di riferimento, sostenibile nel tempo.

d. Sussidiarietà - la Fondazione opera nell'esclusivo interesse della propria comunità, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del territorio di insistenza; a tal fine opera con equilibrio e spirito di collaborazione, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, e attraverso adeguata capacità programmatica e progettuale a sostegno della crescita sociale, economica e culturale del territorio.

e. Collaborazione e cooperazione – la Fondazione favorisce le più opportune sinergie con le altre Fondazioni di origine bancaria, al fine di conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione, sia attraverso relazioni dirette, sia con il coordinamento di ACRI o di altri enti similari.

f. Autorevolezza, competenza e indipendenza degli Organi - I componenti gli Organi della Fondazione, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e dal Regolamento designazione e nomine negli organi, sono portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, che consentano di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. In un clima di rispetto reciproco, fattiva collaborazione e costruttivo rapporto dialettico, i componenti gli Organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza rappresentare né rispondere direttamente agli Enti designanti ed astenendosi dal candidarsi e dall'assumere incarichi di natura elettiva e/o politica, anche all'interno di partiti, movimenti politici o organizzazioni similari, al fine di mantenere la necessaria indipendenza di giudizio e di azione, se non previa rinuncia all'incarico ricoperto in Fondazione. Gli stessi si conformano, nel loro agire, ai principi e alle regole di riservatezza e correttezza professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione, non intendendo come mezzi di comunicazione i social.

g. Innovazione e sviluppo del capitale umano - La Fondazione incentiva le azioni atte a promuovere lo sviluppo e la crescita del capitale umano, riconoscendo il valore incondizionato della persona, quale perno su cui incentrare la propria strategia.

h. Economicità della gestione - La Fondazione opera, in ogni attività, in conformità e rispetto del principio di buon utilizzo delle risorse di cui dispone.

i. <u>Trasparenza</u> - La Fondazione si attiene ai principi di trasparenza e chiarezza nello svolgimento della propria attività, rendendo pubbliche e facilmente accessibili le informazioni a tale fine necessarie.

****

Art.4 Norme di comportamento dei Destinatari

1. Nello svolgimento della loro attività, i Destinatari del Codice Etico si attengono, ognuno per quanto di competenza, ai seguenti comportamenti:

a. ad osservare le normative, il Codice Etico, lo Statuto i Regolamenti e le procedure interne che disciplinano le materie di competenza delle Fondazioni;

b. ad agire con onestà, lealtà, correttezza, obiettività, trasparenza e rispetto delle persone, anche nei confronti degli stakeholder della Fondazione;

c. ad assicurare la riservatezza delle informazioni di cui si è in possesso, nel pieno rispetto delle normative in materia di privacy, di abuso di informazioni privilegiate;

d. a garantire la sicurezza e la protezione dell'ambiente di lavoro e del Personale ivi presente, diffondendo una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, incentivando l'adozione di comportamenti responsabili e privilegiando -per quanto possibile - le azioni preventive;

e. ad assicurare, presso i terzi, un'adeguata informativa sugli obblighi disposti dal Codice Etico e l'adempimento degli stessi nel loro rapporto con la Fondazione.

2. Nello svolgimento della loro attività, i Destinatari del Codice Etico si impegnano al contempo, ognuno per quanto di competenza:

a. a respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto ad ottenere un vantaggio personale a danno della Fondazione e del territorio in cui opera;

b. a non approfittare della posizione ricoperta in Fondazione, per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;

c. ad evitare lo sfruttamento del nome e della reputazione della Fondazione per fini privati e gli atteggiamenti che possano compromettere l'immagine della Fondazione;

d. a restituire eventuali regali, omaggi e/o liberalità di cui sia manifesta la natura corruttrice o che eccedano le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine, non essendo di modico valore.

****

Art. 5 Norme di comportamento dei componenti gli Organi e del Segretario Generale

1. Nello svolgimento della loro attività i componenti gli Organi ed il Segretario Generale della Fondazione si impegnano, ognuno per quanto di competenza, ad adottare i seguenti comportamenti:

a. Agire in maniera autonoma e indipendente dagli stakeholder e in particolare dagli Enti designanti, perseguendo unicamente l'interesse generale della Fondazione;

b. Assicurare, nel loro operare, impegno e partecipazione costante, dialogo e rispetto delle altrui opinioni, consapevolezza del ruolo e condivisione della missione, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione;

c. Promuovere pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i dipendenti e i collaboratori della Fondazione, con la consapevolezza che l'operato della Fondazione dipende, in ogni suo aspetto e ambito, dalla qualità delle persone che vi operano;

d. Guidare responsabilmente la Fondazione, perseguendo obiettivi di salvaguardia del patrimonio nel tempo e di adeguata redditività.

2. Nei rapporti con i terzi gli Organi ed il Segretario Generale promuovono il rispetto e il prestigio della Fondazione, evitando che ne sia intaccata l'immagine pubblica.

3. I componenti gli Organi ed il Segretario Generale sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni di cui sono depositari, comprese le opinioni espresse in sede collegiale, anche in seguito alla cessazione del loro mandato e/o incarico.

4. Nei confronti degli Enti beneficiari, dei fornitori, delle società partecipate e di quelle che gestiscono gli strumenti finanziari in cui la Fondazione è investita, i componenti gli Organi ed il Segretario Generale sono tenuti, ognuno per quanto di competenza a:

a. Non approfittare della propria posizione apicale per conseguire indebiti vantaggi personali;

b. Non accogliere raccomandazioni e/o pressioni che possano interferire con il corretto funzionamento della Fondazione;

c. Denunciare all'Organismo di Vigilanza di cui all'art.10 del Codice Etico eventuali tentativi di corruzione, al fine di contenere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del Codice Etico.

*****

Art. 6 Norme di comportamento del Personale e dei Collaboratori

Nello svolgimento della loro attività i dipendenti e i collaboratori si impegnano, ognuno per quanto di competenza, ad adottare i seguenti comportamenti:

a. Osservare le norme di legge, le disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, dei Regolamenti e delle procedure interne della Fondazione, a vigilare sull'osservanza di tali regole e a segnalare eventuali loro violazioni o riscontrate irregolarità, senza che ciò comporti il rischio di ritorsione alcuna;

b. Svolgere le proprie mansioni con correttezza, professionalità e lealtà, nel perseguimento degli obiettivi generali che la Fondazione si prefissa, nel tempo, di raggiungere;

c. Rifiutare atteggiamenti discriminatori nei confronti di colleghi e/o collaboratori per ragioni religiose, razziali, politiche, sindacali, di genere o quant'altro;

d. Utilizzare responsabilmente le risorse messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività, al fine anche di prevenire rischi di infortunio sul lavoro;

e. Non portare fuori dai locali della Fondazione documenti riservati e/o confidenziali, né fare ricorso ai social per diffondere notizie inerenti le attività della Fondazione, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei propri doveri professionali e previa autorizzazione del proprio responsabile;

f. Evitare di promuovere o accogliere raccomandazioni e pressioni, che possano interferire con il corretto funzionamento della Fondazione;

g. Denunciare al proprio superiore eventuali tentativi di corruzione, al fine di contenere comportamenti illeciti e/o contrari alle disposizioni del Codice Etico.

****

Art. 7 codice etico e conflitti di interesse

Nello svolgimento di ogni attività, ciascun Destinatario opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla Legge e dallo Statuto, si intende anche il caso in cui un esponente aziendale, un dipendente o un collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Fondazione, per trarne direttamente o indirettamente un vantaggio di natura personale.

******

Art. 8 situazioni di conflitto di interesse, soggetti rilevanti e collegati

La Fondazione richiede che i **Soggetti Rilevanti** anche a causa dei soggetti a loro collegati non incorrano in situazioni di conflitto di interessi, nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ai fini della regolamentazione del Conflitto di Interessi si intendono per:

A) Conflitto di interesse e processi rilevanti – la situazione che si verifica quando un Soggetto Rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello della Fondazione nell'ambito dei Processi Rilevanti. Per Processi Rilevanti si intendono i processi per la gestione degli interessi della Fondazione aventi un valore economico significativo, ovvero:

- l'allocazione delle risorse finanziarie;
- la selezione di fornitori e consulenti secondo procedure diverse da quelle per le quali la Legge, lo Statuto o gli altri Regolamenti della Fondazione già assicurino imparzialità, trasparenza, nella scelta del contraente
- l'erogazione di contributi da parte della Fondazione;
- la designazione di soggetti negli Organi di Amministrazione e di Controllo delle società, delle società strumentali, degli enti partecipati, controllati, controllanti o collegati.

B) Soggetti Rilevanti – i soggetti che - per legge, per contratto o per dovere professionale - hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario della Fondazione nell'esercizio delle funzioni decisionali, di controllo o istruttorie loro affidate, ovvero:

• i membri dell'Organo di Indirizzo;

• i membri del Consiglio di Amministrazione;

• i membri del Collegio dei Revisori;

• il Segretario Generale;

• i Responsabili dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

C) Soggetti Collegati – i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ovvero:

• gli stretti familiari del Soggetto Rilevante, quali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado e le persone viventi a carico del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente;

• le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni, gli Enti e le associazioni, anche non riconosciute, di cui il Soggetto Rilevante è socio, esclusi i casi tali da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;

• le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni, gli Enti e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali il Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti) o per le quali svolga incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca prestazioni retribuite;

• le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni, gli Enti e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali uno stretto familiare del Soggetto Rilevante quali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il **secondo** grado e le persone viventi a carico del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente rivesta funzioni di amministrazione o di controllo.

2. Eventuali situazioni di conflitto di interessi devono essere comunicate tempestivamente, da parte dei responsabili e/o dipendenti, all'Organismo di Vigilanza, di cui al successivo art. 10, con conseguente necessità di astenersi dal partecipare alle discussioni e/o decisioni inerenti.

****

Art. 9 Obbligo di astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi

Nei casi di potenziale conflitto di interessi, i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione dell'operazione. In particolare, i Soggetti Rilevanti componenti degli Organi collegiali hanno l'obbligo di non partecipare alla discussione e alla deliberazione relative all'operazione per la quale sussiste il conflitto potenziale. I Soggetti Rilevanti comunicano il conflitto potenziale al Presidente dell'Organo Collegiale di cui fanno parte e si astengono dal processo. Il Segretario Generale deve comunicarlo al Presidente del Consiglio di Amministrazione; i Responsabili dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture al Segretario Generale.

*****

Art. 10 Attuazione e segnalazione di potenziali violazioni del Codice Etico e di conflitto di interessi

1. La Vigilanza sul rispetto del Codice etico e sui conflitti di interesse spetta all'Organismo di Vigilanza, composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo e dal Presidente del Collegio dei Revisori, tempo per tempo in carica cui compete anche l'aggiornamento del Codice stesso.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

a. vigilare sul rispetto e sull'applicazione delle disposizioni del Codice Etico;

b. verificare la fondatezza di eventuali denunce e/o segnalazioni di violazioni del Codice Etico e sui conflitti di interesse, da comunicare agli Organi competenti affinché applichino gli opportuni provvedimenti;

2. I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza, le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi. Per i componenti degli Organi Collegiali tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell'apertura della discussione, ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa.

3. I Soggetti Rilevanti nel momento in cui assumono l'incarico o la funzione, sono tenuti a compilare una dichiarazione da cui risulti l'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi al momento della dichiarazione. Tali dichiarazioni sono redatte secondo il modello predisposto dalla Fondazione e sono conservate presso la sede. I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad indicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente sottoposti e discussi con l'Organismo di Vigilanza. Qualsiasi modifica e/o integrazione al Codice dovrà essere apportata e approvata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

****

Art. 11 Verifica sulla presenza del conflitto di interessi

I componenti L'Organismo di Vigilanza, entro cinque giorni lavorativi, sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 10 procedono all'eventuale verifica dell'esistenza di potenziali conflitti di interesse e redigono

una dichiarazione nella quale sono indicati i risultati della verifica nonché gli eventuali presidi da attivare, come previsto dal successivo art. 19 "Procedure e modalità attuative".

*****

Art. 12 L'attività istituzionale ed il contesto operativo

1. La Fondazione mantiene i più opportuni contatti con il tessuto socio-economico in cui opera, avendo cura d'interpretare correttamente i fabbisogni e le aspettative degli stakeholder.

2. La conoscenza delle attese e dei bisogni espressi dagli stakeholder, integrata dalle più opportune analisi, costituisce il presupposto da cui la Fondazione trae ispirazione per le proprie strategie e attività, anche pluriennali, secondo logiche ispirate all'autonomia e ragionevolezza delle proprie scelte e decisioni.

*****

Art. 13 La strategia informativa

1. La Fondazione fornisce ai propri stakeholder le informazioni necessarie ed opportune per consentire loro di conoscere, in maniera trasparente, i contenuti programmatici dell'attività istituzionale e delle iniziative portate avanti nel tempo, utilizzando a tal fine il proprio sito internet.

2. Nell'ambito della comunicazione, la Fondazione si attiene ai principi di correttezza e veridicità, che ne animano la missione.

****

Art. 14 Il rapporto con gli stakeholder

1. In conformità alle normative vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti, la Fondazione realizza propri progetti e sostiene iniziative promosse da terzi analizzando direttamente le necessità emergenti supportando anche, in questo modo, la crescita sociale, economica e culturale del territorio di riferimento.

2. L'individuazione delle iniziative proprie e l'assegnazione dei contributi a favore di terzi è preceduta da un'accurata analisi e selezione, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività condotta, la motivazione delle scelte adottate, l'ottimizzazione delle risorse utilizzate e l'efficacia dei relativi interventi.

******

Art. 15 Gestione del Personale

1. La Fondazione, quale datore di lavoro, si attiene ai seguenti principi e disposizioni generali:

a. ottimizzare le condizioni di lavoro del Personale dipendente e distaccato, salvaguardandone l'integrità fisica e psicologica, applicando coscienziosamente le disposizioni vigenti in materia di contratto del lavoro, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

b. adottare, nei confronti del Personale dipendente e distaccato, criteri di valutazione orientati al riconoscimento del merito, della professionalità, della competenza, dei risultati raggiunti e dell'impegno profuso;

c. promuovere un ambiente di lavoro sereno e armonioso, al fine di favorire la collaborazione, la produttività e la crescita professionale di ciascuno.

****

Art. 16 Gestione amministrativa e contabile

La Fondazione cura l'adeguatezza del proprio sistema amministrativo e contabile, al fine di conseguire un'affidabile e corretta rappresentazione dei fatti di gestione, in particolare attraverso i documenti contabili, i quali devono riflettere, in maniera corretta e chiara, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale risultante. La Fondazione si avvale delle più opportune attività di verifica e controllo, in modo da ridurre i relativi rischi.

*****

Art. 17 Tracciabilità

I Destinatari sono tenuti a custodire la documentazione, anche in formato elettronico, relativa alle operazioni svolte al fine di poter agevolmente identificare, in qualsiasi fase delle stesse (autorizzazione, registrazione, verifica, ecc.), le motivazioni della loro adozione e le rispettive caratteristiche.

*****

Art. 18 Informazioni riservate

La Fondazione tratta con la massima riservatezza i dati e le informazioni in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.

2. In adempimento delle disposizioni vigenti, la Fondazione adotta le misure più opportune per la gestione delle informazioni privilegiate concernenti società quotate sul mercato, al fine di evitare violazioni ai principi di riferimento del Codice Etico.

3. In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di utilizzare o comunicare ad altri, se non formalmente legittimati, per legge o ragioni di servizio, le eventuali informazioni finanziarie privilegiate (ovvero le informazioni attualmente ignote al pubblico tali da influenzare l'andamento del prezzo di azioni, strumenti finanziari e altri titoli) di cui dovessero venire a conoscenza.

4.Tutti gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la Fondazione.

******

Art. 19 Procedure e modalità attuative

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice deve essere prontamente segnalata per scritto all'Organismo di Vigilanza di cui all'art.10 e comporta l'applicazione di misure sanzionatorie che vengono stabilite in maniera proporzionale rispetto al soggetto ed all'oggetto della stessa.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Codice Etico da parte di un Dipendente della Fondazione determinerà l'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10 comma 2 e seguenti del Codice etico da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, dell'Organo di Indirizzo o del Segretario Generale, il Presidente della Fondazione o il Vice Presidente vicario provvede a darne comunicazione al soggetto che ha nominato il componente stesso (Organo di Indirizzo per il Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori, Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, Assemblea dei Soci, Enti e Associazioni per i componenti l'Organo di Indirizzo) affinché formuli le valutazioni e assuma i provvedimenti che riterrà opportuni.

La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di esigere un risarcimento per i danni che eventualmente le venissero arrecati a seguito di tali violazioni.

******

Art. 20 Validità e pubblicità

Il presente Codice è portato a conoscenza dei Destinatari, che sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti, affinché diventi uno strumento di osservanza e di condivisione.

Seguendo le direttive di una attenta politica ambientale, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra delibera di distribuire il proprio Codice Etico solamente in formato elettronico e/o tramite la sua pubblicazione sul sito internet della stessa.

Il presente Codice Etico entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo ed è immediatamente operante nei confronti dei Destinatari.